

Ricorso presentato il 28 febbraio 2006 — Audi/UAMI**(Causa T -70/06)**

(2006/C 96/48)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Audi (Ingolstadt, Germania) [Rappresentante(i): sigg. O. Gillert, F. Schiwiek, Rechtsanwälte]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 dicembre 2005 (pratica R 237/2005-2)
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo «Vorsprung durch Technik» per merci e servizi delle classi 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 45 — Domanda n. 3 016 292

Decisione dell'esaminatore: Rigetto parziale della domanda

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto parziale del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto il marchio richiesto possiede un carattere distintivo e la decisione impugnata non contiene alcun accertamento sul mercato rilevante.

Ricorso presentato il 23 febbraio 2006 — Groupe Gascogne/Commissione**(Causa T-72/06)**

(2006/C 96/49)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Groupe Gascogne (Saint-Paul-les-Dax, Francia) [Rappresentante: avv. C. Lazarus]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- in via principale, annullare gli artt. 1, lett. k), 2, lett. i) e 4, punto 12, della decisione nella parte in cui sono rivolti al Groupe Gascogne e gli hanno inflitto una sanzione pecuniaria e riformare l'art. 2, lett. 1), della decisione nella parte in cui infligge alla Sachsa, in violazione degli artt. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62 e 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, una sanzione pecuniaria di importo superiore al 10 % del fatturato;
- in via subordinata, annullare l'art. 2, lett. i), della decisione e
- ridurre l'importo dell'ammenda inflitta congiuntamente ed in solido alla Sachsa ed al Groupe Gascogne
- condannare la Commissione all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti:

Col presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005)4634 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE (pratica COMP/F/38.354 — Borse industriali) con cui la Commissione ha deciso che le imprese destinatarie della decisione, tra cui la ricorrente, hanno violato l'art. 81 del Trattato CE partecipando ad accordi o pratiche concordate nel settore delle borse industriali che si sono estesi ai territori del Belgio, dei Paesi Bassi, del Lussemburgo, della Germania, della Francia e della Spagna. Nella parte della decisione relativa al ricorrente la Commissione l'ha considerato responsabile dell'infrazione, congiuntamente ed in solido con la Sachsa Verpackung GmbH, in ragione della sua qualità di società madre di quest'ultima. Il ricorrente chiede, in via subordinata, l'annullamento del solo art. 2, lett. i) che gli infligge un'ammenda e, in ulteriore subordine, la riforma del suddetto articolo nel senso di una riduzione dell'ammenda inflitta.

A sostegno delle sue domande, il ricorrente fa valere tre motivi.

Attraverso il primo motivo, presentato in via principale, esso fa valere che la Commissione avrebbe violato il disposto dell'art. 81, n. 1, CE, attribuendogli a torto la responsabilità congiunta ed in solido delle pratiche della Sachsa e ritenendolo congiuntamente ed in solido responsabile del pagamento dell'ammenda inflitta alla Sachsa.

Col secondo motivo, fatto valere in via subordinata, il ricorrente asserisce che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto interpretando in maniera erronea la nozione di impresa ai sensi dell'art. 81 CE e, conseguentemente, infliggendogli un'ammenda calcolata in rapporto al fatturato consolidato del Groupe Gascogne, mentre, secondo il ricorrente, essa avrebbe dovuto basarsi sul fatturato sociale globale del Groupe Gascogne e della Sachsa, avendo omissso di esporre le ragioni per cui le altre controllate del Groupe Gascogne dovrebbero essere incluse nell'«impresa» responsabile delle pratiche valutate come anticoncorrenziali nella decisione impugnata.

Grazie al terzo motivo presentato in ulteriore subordine, il ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità infliggendo congiuntamente ed in solido alla Sachsa e col Groupe Gascogne, un'ammenda assertivamente eccessiva, in particolare omettendo di provvedere a che sussistesse un rapporto ragionevole tra la sanzione inflitta ed il fatturato effettivamente realizzato dal Groupe Gascogne nel settore delle borse di plastica.

**Ricorso presentato il 27 febbraio 2006 — Bayer Crop-
Science e a./Commissione**

(Causa T-75/06)

(2006/C 96/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Bayer CropScience AG (Monheim am Rhein, Germania), Makhteshim-Agan Holding BV (Amsterdam, Paesi Bassi), Teko AE (Atene, Grecia) e Aragonesas Agro SA (Madrid, Spagna) [Rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

— l'annullamento della decisione della Commissione 2 dicembre 2005, 2005/864/CE⁽¹⁾, concernente la non iscrizione dell'endosulfan nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva; e

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE⁽²⁾, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (conosciuta come «direttiva sui prodotti fitosanitari») prevede che gli Stati membri non possono autorizzare un prodotto a meno che esso non sia iscritto nell'allegato I della direttiva. I ricorrenti, che sono produttori di endosulfan, chiedono l'annullamento della decisione contestata, con cui è stata rifiutata l'inclusione dell'endosulfan in tale allegato.

A sostegno del loro ricorso, essi invocano, in primo luogo, talune asserite irregolarità nel procedimento; vale a dire: che la valutazione della decisione contestata è basata su criteri diversi da quelli specificati nella direttiva 91/414, è incompleta e fa un uso solo selettivo dei dati forniti dai ricorrenti; che nuovi orientamenti e criteri stabiliti dalla Commissione sono stati applicati retroattivamente, dopo la notifica e la fornitura dei dati dei ricorrenti; e che la Commissione si è rifiutata di consultarsi con le ricorrenti in relazione alla modifica dei criteri e della politica di valutazione.

I ricorrenti sostengono inoltre che, dal punto di vista della legge sostanziale, la decisione contestata viola gli artt. 95, n. 3, CE e 51, n. 1, della direttiva 91/414. Essi ritengono che la Commissione non abbia adempiuto all'obbligo ad essa incombente in virtù di tali disposizioni di determinare le sostanze attive e di includerle nell'allegato I alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali fatti salvi solo i requisiti elencati all'art. 5.

Essi invocano, inoltre, la violazione di taluni principi generali del diritto comunitario, in particolare: il principio di proporzionalità, il principio di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, il dovere di effettuare una valutazione diligente ed imparziale, il diritto ad un processo equo (diritti della difesa e diritto di essere sentito), il principio di eccellenza e indipendenza della consulenza scientifica, il principio della parità di trattamento, il principio secondo cui una legge speciale prevale sulle disposizioni più generali e infine il principio dell'«estoppel».

⁽¹⁾ GU L 317, del 31.12.2005, pag. 25

⁽²⁾ GU L 230, del 19.08.1991, pag. 1